



23168-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| MIRELLA CERVADORO | - Presidente - | Sent. n. sez. 729 |
| MARCO MARIA ALMA | | UP - 14/03/2019 |
| MARIA DANIELA BORSELLINO | | R.G.N. 40510/2018 |
| VINCENZO TUTINELLI | | |
| SANDRA RECCHIONE | - Relatore - | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~██████████~~ nato il ~~██/██/██~~

avverso la sentenza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 270 quater cod. pen. si contestava al ricorrente di essersi arruolato nell'organizzazione terroristica "Jabbat Al Nusra" facente capo alla rete di "Al Qaeda".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel corso motivazionale della sentenza impugnata non si dava atto della prova del "serio accordo" tra arruolato ed arruolante, essendo emersa, al più, la volontà del ricorrente di condividere l'ideologia della rete di integralisti facenti capo alla associazione terroristica denominata "Al Qaeda" e la sua disponibilità a fiancheggiarla; mancherebbe invece l'identificazione del soggetto "arruolante" e

non si terrebbe conto della differenza tra l'auto-arruolamento, ovvero della condotta di chi decide di recarsi a prendere parte ad un conflitto in una zona di guerra e l'arruolamento punito dall'art. 270 quater cod. pen. che presupporrebbe il serio accordo tra chi gestisce la rete terroristica e l'arruolato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il ricorrente contesta la legittimità della condanna rilevando che non sarebbe emersa la prova del "serio accordo" tra il ricorrente-arruolato e l'organizzazione arruolante; la mancata rilevazione di tale patto impedirebbe di ritenere integrato il reato contestato, vertendosi in un caso di adesione unilaterale alla ideologia propagandata da Al Qaeda e contestando dunque la sussistenza degli elementi integrativi del reato previsto dall'art. 240 comma 2 cod. pen.

1.2. Il collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un "serio accordo" tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce (Sez. 1, n. 40699 del 09/09/2015 - dep. 09/10/2015, PM in proc. Elezi e altro, Rv. 264719).

Si tratta di un approdo ermeneutico non integralmente condiviso dal collegio che ritiene invece che per ritenere integrata la condotta di arruolamento passivo prevista dall'art. 270 quater comma 2 cod. pen. non sia necessaria la prova del "serio accordo" con la associazione, ma sia invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati da Al Qaeda; questa è un'organizzazione terroristica che presenta un nucleo organizzato in modo omogeneo alle associazioni classiche, diverse cellule delocalizzate ed è caratterizzata dalla costante tensione verso l'arruolamento di individui che condividono il progetto eversivo di matrice jihadista e si rendono disponibili alla consumazione di atti con finalità terroristica anche a progettazione individuale.

1.3. Il comma 2 dell'art. 270 quater cod. pen. è stato introdotto dal D.l. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015 n. 43; la relazione illustrativa motiva questo intervento, tra l'altro, con la «necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla Risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati». La risoluzione in questione poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli

sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti c.d. preparatori, ossia che precedono la commissione di un atto terroristico. In particolare, il paragrafo 6 (a) della Risoluzione prevede che gli Stati perseguano quanti viaggiano o tentano di viaggiare dal proprio stato di residenza in altro Stato al fine di partecipare o commettere atti terroristici.

L'arruolamento deve essere finalizzato al compimento di atti violenti connotati dalla "finalità di terrorismo". Sono connotate dalla finalità di terrorismo, in base all'articolo 270-*sexies* del codice penale, le condotte che «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Dunque, secondo la lettera della norma, deve essere punito "chi si arruola per compiere atti con finalità di terrorismo", anche nei casi in cui l'arruolato non sia né "associato" ai sensi dell'art. 270 bis cod. pen., né "addestrato" al compimento di atti terroristici ai sensi dell'art. 270 *quinquies* cod. pen. (reati entrambi più gravi di quello in esame, in quanto puniti con la reclusione da 5 a 10 anni). L'art. 240 comma 2 cod. pen. punisce cioè le condotte prodromiche alla consumazione di atti terroristici che, esprimano la disponibilità a compiere atti terroristici, ma non indichino tuttavia né la partecipazione all'associazione, né la dedizione all'attività di "addestramento", indicativa di una militanza strutturata che segue logicamente la condotta di arruolamento qui in esame.

Si tratta di una norma che innesta nel sistema un reato di pericolo che amplia in modo significativo il perimetro delle condotte penalmente rilevanti, e che trova la sua ragione nello straordinario allarme generato dalla diffusione di una associazione "liquida", come Al Qaeda, e dalla correlata necessità di contrastare l'incessante "assorbimento" nella rete terroristica di individui che, condividendo le finalità dell'associazione, si rendono disponibili alla consumazione di atti stragisti, non necessariamente progettati e delegati dagli organi dell'associazione centrale, ma spesso ideati e realizzati isolatamente dall'arruolato, che li percepisce come un necessario tributo alla causa jihadista ed alla militanza nella rete facente capo ad Al Qaeda.

Quello che caratterizza la condotta di arruolamento sanzionata dal comma 2 dell'art. 270 quater cod. pen. è pertanto la incondizionata messa a disposizione

dell'arruolato pe la commissione di atti funzionali al raggiungimento degli obiettivi della jihad: il segno distintivo della condotta in esame è, dunque, la sua connotazione "individuale" che segna la sua netta differenziazione rispetto alla condotta di partecipazione che invece presuppone l'innesto del partecipe nella struttura organizzata, e dunque la prova dell'esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018 - dep. 11/09/2018, Afli Nafaa, Rv. 274217; Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017 - dep. 29/03/2018, P.M. in proc. Messaoudi, Rv. 272730; *contra* sulla non necessaria accettazione da parte del gruppo: Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017 - dep. 03/11/2017, Bekaj e altri, Rv. 271647).L'art. 270 quater comma 2 cod. pen. punisce invece la mera "adesione" alla "richiesta di arruolamento" proveniente dalla rete terroristica e non presuppone né il compimento di specifici atti terroristici, né di azioni che rendano palese la militanza, come l'addestramento punito dall'art. 270 *quinquies* cod. pen.; ma soprattutto non presuppongono la prova della "accettazione" dell'adesione da parte dell'organizzazione, che è necessaria per la configurazione del reato di partecipazione all'associazione.

Per meglio inquadrare la condotta di arruolamento deve essere chiarito che la "richiesta di adesione" proveniente da Al Qaeda o dalle sue cellule delocalizzate non è assimilabile alle proposte di reclutamento che provengono da associazioni criminali "classiche": la rete terroristica arruolante, sebbene presenti una organizzazione centrale strutturata in modo ordinario, si caratterizza per la sua capacità di accrescimento con modalità "liquide", ovvero attraverso una richiesta di adesione, diffusa in modo globale e capillare, per lo più attraverso canali telematici. Tale campagna di persuasione (prima) ed arruolamento (poi) ha la capacità di generare l'assorbimento nella rete terroristica, di individui pronti al compimento di gesti estremi funzionali alla causa jihadista e posti in essere in nome del raggiungimento delle finalità eversive propagandate dall'associazione. Pertanto la "richiesta di adesione" sebbene presupponga una attività di proselitismo funzionale alla massima diffusione e condivisione del progetto jihadista, non si limita alla richiesta di condivisione dell'ideologia jihadista ma si sostanzia nella richiesta della concreta disponibilità a compiere atti eversivi, seppure a progettazione individuale; la accettazione di tale proposta - ed è questo il punto che rileva - non richiede quindi il necessario contatto del nuovo adepto con gli organi della associazione ("madre" o "delocalizzata" a seconda dei casi): ne segue che non è necessario che l'accettazione della richiesta di arruolamento, avvenga attraverso la stipula di un "serio accordo", essendo sufficiente, la "messa a disposizione incondizionata" del neo-arruolato alla consumazione di atti

terroristici finalizzati al perseguimento degli obiettivi jihadisti propagandati da Al Qaeda.

1.4. Diversamente opinando, ovvero ritenendo necessaria la prova di un serio accordo tra l'arruolato e l'associazione arruolante si giunge a sovrapporre la condotta in esame a quella di partecipazione all'associazione, tradendo l'obiettivo del legislatore che è evidentemente quello di ampliare l'area del penalmente rilevante comprendendovi anche condotte non assimilabili a quella della partecipe "organico", ovvero dell'individuo che struttura l'associazione. La scelta di riservare una tutela penale anche alle condotte di adesione che non si traducono nell'inquadramento dell'arruolato nell'organigramma associativo è stata infatti dichiaratamente generata dalla necessità di contrastare l'elevato pericolo che deriva dalla natura "liquida" dell'organizzazione terroristica globale facente ad Al Qaeda, ovvero alla sua capacità di assorbire individui e di funzionalizzarli al raggiungimento degli obiettivi stragisti senza che agli stessi siano assegnati ruoli specifici nell'organigramma dell'organizzazione criminale, come avviene nella associazioni classiche. Si legge infatti nella relazione illustrativa del D.l. 18 febbraio 2015 n. 7 « il provvedimento mira ad intervenire selettivamente per rendere punibili quelle specifiche condotte, contemplate dalla ricordata risoluzione dell'ONU, che non trovano ancora una completa considerazione nella vigente legislazione penale. In questo senso, vengono attualizzate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale che puniscono, rispettivamente, l'arruolamento e l'addestramento per finalità di terrorismo»; si chiarisce inoltre che «l'opportunità di un aggiornamento degli strumenti di contrasto del terrorismo deriva anche dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. Tale atto dell'ONU obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero, e consistenti anche nelle attività che i *foreign fighters* mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica. In particolare, l'articolo 6 dell'atto di diritto internazionale prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo».

1.5. In sintesi si ritiene che le condotte coperte dall'art. 270 comma 2 cod. pen debbano essere identificate effettuando la diagnosi differenziale con la partecipazione all'associazione terroristica. Deve pertanto essere verificato se l'individuo abbia un preciso ruolo nell'organigramma dell'associazione



terroristica, centrale o delocalizzata che sia (nel qual caso si verte nell'ipotesi prevista dall'art. 270 bis cod. pen.), oppure abbia scelto di aderire al programma di Al Qaeda e di rendersi disponibile al compimento di atti connotati da finalità terroristiche, anche a progettazione individuale, ma comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'organizzazione (nel qual caso si verte nell'ipotesi prevista dall'art. 270 quater comma 2 cod. pen.).

2. Resta da verificare se tale disancoramento della condotta penalmente rilevante dalla prova dell'esistenza un serio accordo dell'arruolato con l'associazione risponda alle richieste costituzionali correlate al rispetto del principio di offensività.

2.1. La Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 1991 ha affermato che "le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale", la Corte ha puntualizzato tuttavia che "è riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purché, peraltro, l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali o arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all' *id quod plerumque accidit*".

A ciò si aggiunge che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di offensività costituisce un criterio ermeneutico rivolto essenzialmente al giudice, cui è affidata l'interpretazione delle fattispecie costruite sulla base di presunzioni di pericolo: è il giudice che deve infatti accertare se il comportamento astrattamente pericoloso abbia raggiunto, in concreto, una soglia minima di offensività, fermo restando che la scelta legislativa di sanzionare condotte che si limitano a porre in pericolo i beni protetti resta sottoposta al sindacato della Corte costituzionale quanto a rispetto del principio di offensività (Corte cost., sent. n. 225 del 2008; n. 62 del 1986; ord. n. 437 del 1989, in tema di reati tributari, sent. n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 360 del 1995, n. 296 del 1996, in materia di stupefacenti; n. 172 del 2014 in tema di atti persecutori) (in termini: Sez. 6, n. 51218 del 12/06/2018 - dep. 09/11/2018, El Khalfi Abderrahim, Rv. 274290).

2.2. Dunque il rispetto del principio di offensività deve essere valutato sia in astratto valutando la struttura della fattispecie, sia in concreto, analizzando il potenziale offensivo della condotta contestata.

Con riguardo alla compatibilità "astratta" con il principio di offensività dell'art. 270 quater cod. pen. la relazione illustrativa al D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 ha chiarito che la condotta di chi si arruola non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 cod. pen.

Piuttosto, la condotta in questione consiste nel «mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, anche a prescindere dalla assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa». Segnatamente è stato chiarito che «il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la Risoluzione ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una "milizia", votata al compimento di azioni terroristiche. L'applicazione del nuovo articolo 270-*quater* cod. pen. sia al "reclutatore" che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio - sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie - assume i tratti oggettivi dell'estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento».

Anche la relazione illustrativa conferma dunque la dimensione individuale della condotta sanzionata dall'art. 270 *quater* comma 2 cod. pen.: l'arruolamento non richiede cioè la prova del patto con l'arruolante, ma solo l'accertamento della disponibilità concreta ed incondizionata del neo terrorista a compiere atti eversivi, anche a progettazione individuale.

Tale dimensione concreta della condotta di arruolamento impedisce la persecuzione delle persone che condividono la ideologia jihadista, ma che non hanno manifestato la concreta disponibilità a compiere atti con finalità terroristica: il che garantisce la compatibilità dell'art. 270 *quater* comma 2 cod. pen. con il principio di offensività, che deve essere rispettato anche quando si comprendono nell'area del penalmente rilevante condotte che, come quella in esame, non generano danno, ma solo pericolo. Deve essere chiarito che l'"arruolamento" sanzionato presuppone la condivisione della ideologia jihadista, ma non si risolve nella accettazione del suo messaggio eversivo, richiedendo un *quid pluris*, ovvero la manifestazione concreta della disponibilità a compiere atti terroristici. La condotta penalmente rilevante è infatti integrata dalla manifestazione della "disponibilità" ad impegnarsi in concreto nella consumazione di atti con finalità terroristica, ovvero nella espressione della incondizionata disponibilità al compimento di atti eversivi, anche di natura stragista, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Al Qaeda; per integrare il reato è, invece, insufficiente la mera adesione alla ideologia jihadista, essendo necessaria la prova della incondizionata disponibilità dell'arruolato a porre in essere atti con finalità terroristica.

Devono ritenersi pertanto non rilevanti la condivisione della ideologia jihadista non accompagnata dalla manifestazione di una adesione seria ed incondizionata alla strategia del terrore, e della correlata disponibilità a compiere atti con finalità terroristica.

2.3. La ritenuta compatibilità astratta della condotta di arruolamento con il principio di offensività non esime il giudice dalla sua verifica "in concreto", attraverso il vaglio giudiziale di tutti gli elementi raccolti e della loro idoneità a dimostrare la effettiva pericolosità della condotta contestata.

3. Nel caso in esame la Corte territoriale, in coerenza con tali linee ermeneutiche, rilevava che il ricorrente all'esito di un percorso di progressiva radicalizzazione ideologica, si era messo concretamente a disposizione dell'organizzazione terroristica come emergeva da plurimi indizi, e segnatamente dal viaggio in Siria risalente al 2015, dal tenore delle conversazioni intercettate in ambito familiare nel corso delle quali lo [redacted] non negava che il secondo viaggio progettato in Siria fosse funzionale al congiungimento con le milizie di Jabah Al Nusra, circostanza che veniva confermata anche dalle dichiarazioni dell'imam [redacted], a ciò si aggiungeva il reperimento nei dispositivi in suo possesso di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista (pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di emergenze processuali univoche valutate in modo conforme dai giudici dei due gradi di merito come indicative della integrale disponibilità del ricorrente al compimento di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi propagandati dall'associazione terroristica e dunque dimostrative del suo "arruolamento". Si tratta di una motivazione coerente con le prove raccolte nel corso del processo, immune da vizi logici ed in accordo con le linee ermeneutiche sopra tracciate che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2019

L'estensore

Sandra Recchione
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 27 MAG. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli
[Signature]

Il Presidente

Mirella Cervadoro
[Signature]